

CENNI SULLE NUOVE ESIGENZE DI TUTELA DELLE MINORANZE ALLOGLOTTE NELLA «CITTÀ GLOBALE»¹

di Adriana Ciancio **
(6 novembre 2012)

1.- Con un sensibile mutamento di prospettiva rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale², la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2011 ha riconosciuto che la tutela apprestata dalla legge n. 482 del 1999³ alle minoranze linguistiche c.d. "storiche" non esaurisce «la disciplina sollecitata dalla (...) presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico», sollecitando in tal modo il dubbio circa l'idoneità della richiamata normativa a soddisfare in maniera compiuta la previsione di tutela delle minoranze alloglotte espressa dall'art. 6 Cost.

Al riguardo, è noto che la legge n. 482/99 identifica attraverso un esclusivo criterio di allocazione stabile in precise zone del territorio nazionale i gruppi minoritari destinatari degli istituti di garanzia da essa previsti, accogliendo così un modello di tutela delle minoranze linguistiche prettamente territoriale⁴. Ciò impone, fra l'altro, un conseguente processo di "perimetrazione" delle zone di insediamento minoritario⁵, in cui sono presenti da un congruo numero di anni le minoranze in tal modo "riconosciute" dalla stessa legge come "storiche" ed, in quanto tali, rese destinatarie della tutela⁶.

Per quanto la citata disciplina legislativa sia intervenuta a colmare un lungo vuoto normativo con una regolamentazione generale, che - superando la frammentarietà delle precedenti disposizioni di garanzia, quali espresse fundamentalmente negli Statuti speciali⁷ e comunque a livello regionale⁸ - assicura una certa qual omogeneità alla tutela

¹ Scritto sottoposto a *referee*.

² Per una efficace sintesi della precedente giurisprudenza costituzionale e dei criteri da essa adottati per il "riconoscimento" delle minoranze da rendere oggetto di tutela cfr. V. PIERGIGLI, *Art. 6*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 159 ss.

³ Tra i primi commenti alla legge cfr. S. BARTOLE, *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in *Le Regioni*, 1999, p. 10 63 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, in *Dir. Pubbl. comp. eur.*, 2000, n.1, p. 101 ss.; e V. PIERGIGLI, *La legge 15 dicembre 1999, n.482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche») ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento*, in *Rass. Parl.*, 2000, p. 623 ss.

⁴ In un ottica di diritto comparato, per i riferimenti agli ordinamenti stranieri che adottano il modello c.d. "territoriale" di tutela delle minoranze linguistiche, cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Utet, Torino, 1994, vol. IX, p. 556 ss.; e V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p. 168 ss.

⁵ Cfr. A. GUAZZAROTTI, *Art. 6*, in *Commentario breve alla Costituzione*, fondato da V. Crisafulli-L. Paladin, continuato da S. Bartole-R. Bin, Cedam, Padova, 2008, p. 56.

⁶ Una panoramica sulla distribuzione nel territorio italiano delle minoranze linguistiche è offerta da F. Toso, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 71 ss.

⁷ Sulle diverse forme di tutela apprestate dagli Statuti speciali, ed in particolare, sulle differenze tra il bilinguismo totale accolto in Val d'Aosta ed il regime di separatismo preferito nel Trentino Alto Adige, cfr., almeno, E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 550 ss.

⁸ Per una sintesi della legislazione regionale di tutela dei gruppi alloglotti, cfr., per tutti, E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, II ed., Giappichelli, Torino, 2002, p. 95 ss. Sulle norme di garanzia per le minoranze linguistiche contenute nei recenti Statuti ordinari approvati ex art. 123 Cost. nuovo testo, V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p. 164 nota 27, la quale, peraltro, rileva il carattere per lo più meramente programmatico

delle minoranze, essa, con l'impiego del citato criterio territoriale per identificare e quindi circoscrivere le minoranze "storiche" oggetto di protezione, si espone alla facile obiezione di escludere dall'ambito della tutela anche altre compagini pure a rigore riconducibili alla previsione dell'art. 6 Cost., in quanto minoritarie rispetto alla maggioranza del Paese, relativamente a profili di immedesimazione dei singoli nel gruppo in forza di legami prevalentemente linguistico-culturali.

Pare, infatti, che, pur nella difficoltà della definizione del concetto di minoranza linguistica, sia prevalso in Assemblea costituente l'orientamento volto a privilegiare un criterio di identificazione fondato proprio sul riferito risolto linguistico-culturale, come segnala anche la soppressione dal testo definitivo dell'art. 6 dell'aggettivo "etniche", determinata dal fine di sfumare il profilo politico-nazionale⁹, anche per la ovvia preoccupazione di non agevolare per il futuro rigurgiti di differenziazioni di trattamenti giuridici per motivi etnico-razziali, per altri versi già preclusi in maniera più estesa per effetto della portata comprensiva del primo comma dell'art. 3 Cost. La circostanza consente, da un lato, di considerare l'impegno addossato alla Repubblica dal più volte citato art. 6 quale compito di garanzia "proattiva" dei gruppi alloglotte che va ad aggiungersi ai divieti di discriminazioni per ragioni legate (anche) alla lingua quali già ricavabili dal principio di eguaglianza formale, segnando, pertanto, la reciproca autonomia concettuale delle due previsioni; e, dall'altro, di porre in relazione la disposizione sulla tutela delle minoranze linguistiche con l'altra, che impone alla Repubblica un più generale compito di promozione dello sviluppo della cultura (art. 9, I co. Cost.), eventualmente anche attraverso la valorizzazione dei differenti patrimoni culturali di cui sono espressione e portatori le minoranze linguistiche¹⁰.

Ed in effetti i diversi strumenti di garanzia previsti dalla legge 482 riguardano prevalentemente aspetti culturali, quali l'uso e l'insegnamento della lingua minoritaria nella scuola; lo studio delle tradizioni culturali del gruppo; ma anche l'uso della lingua nei *media*, attraverso trasmissioni giornalistiche e altri programmi trasmessi dal servizio pubblico radiotelevisivo; oltre a talune possibilità, riconosciute in certe condizioni, di consentire l'impiego delle lingue minoritarie negli organi a struttura collegiale delle amministrazioni locali e negli uffici pubblici; di favorire il ripristino nella forma originaria di nomi e cognomi; di affiancare ai toponimi quelli conformi agli usi locali e alle tradizioni.

2. - Accanto agli indubbi pregi, però, tale regolamentazione sconta, come anticipato, alcuni limiti allorché lascia fuori dal quadro della tutela apprestata (come, del resto, il conseguente regolamento di attuazione n. 345 del 2001) non solo quelle che vengono definite le "nuove minoranze", frutto degli ingenti movimenti immigratori di massa dalle zone più povere del globo che ormai da decenni interessano anche l'Italia¹¹, ma anche

di tali disposizioni. V., inoltre, L. CIAURRO, *La tutela delle minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e idiomi locali*, in *Rass. parl.*, 2010, 328 ss. sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di definizione delle competenze regionali in materia di tutela delle minoranze alloglotte.

⁹ Così A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 546, il quale, tuttavia, ritiene la questione puramente definitoria. Conformemente M. STIPO, *Minoranze etnico-linguistiche (diritto pubblico)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXII, Treccani, Roma, 1990, p. 3.

¹⁰ In tal senso E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 547 ss. ed ivi ulteriori approfondimenti bibliografici.

¹¹ Il problema è presente a S. BARTOLE, *op. cit.*, p. 1065; S. LARICCIA, *Minoranze in Europa*, in *Enc. Dir.*, Agg., Giuffrè, Milano, 2001, p. 768 ss.; e E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., p. 192 ss., per quanto ci si avveda di come la tutela da apprestare agli immigrati attenga a più generali problematiche di protezione e integrazione sociale, che non ai soli aspetti di valorizzazione linguistico-culturale, mentre, per altri versi, la loro tendenziale, continua mobilità rende difficile una tutela di tipo "collettivo" riferibile al gruppo come tale. Sulle difficoltà che solleva il contemperamento fra il c.d. diritto all'inserimento degli immigrati e quello che viene identificato come il loro "diritto alla diversità", già G. DALLA TORRE,

talune comunità minoritarie che possono ragionevolmente ritenersi anch'esse "storiche", per quanto prive, per definizione, di un fattore di stabile localizzazione territoriale, come tradizionalmente sono i gruppi nomadi¹².

Pertanto, la richiamata decisione della Consulta è stata salutata con favore da chi ha intravisto nella direzione da ultimo imboccata dal Giudice delle leggi una significativa apertura a favore degli svolgimenti del pluralismo linguistico prodottisi nell'attuale contesto storico e sociale¹³, volta a superare la "chiusura" determinata nell'ordinamento italiano dall'adozione esclusiva del richiamato modello territoriale, in vista dell'affiancamento ad esso di un differente sistema di protezione c.d. "personale" delle minoranze¹⁴. In base a quest'ultimo non soltanto i diritti dei gruppi minoritari potrebbero essere invocati in qualsiasi parte del territorio nazionale, a prescindere dai luoghi di prevalente localizzazione del gruppo stesso, ma, soprattutto, verrebbero garantiti anche gli appartenenti a minoranze, che non vantano una presenza storicamente consolidata su una parte del territorio nazionale, potendo essi a pieno titolo esigere la protezione accordata dall'art 6 Cost., sull'assunto che il fattore di individuazione dell'ambito della tutela preconizzata da tale disposizione vada rinvenuto – come anticipato - in un qualsiasi vincolo identitario di natura linguistico-culturale differenziato rispetto alla maggioranza della popolazione¹⁵.

Tale prospettazione consentirebbe, invero, non solo di superare i limiti di garanzia già lamentati nella legge n. 482¹⁶, ma parrebbe anche porsi in linea con le più recenti evoluzioni del diritto sovranazionale, sia per il profilo specifico qui attenzionato¹⁷, sia, più in

Persona cittadino straniero. Per una introduzione giuridica, in *Iustitia*, 1993, p. 6 ss. Più recentemente, sul tema delle barriere linguistiche di ostacolo alla piena integrazione degli immigrati, cfr. anche F. LEOTTA, *Pluralismo linguistico e reti telematiche della P.A.: quali prospettive per la comunicazione istituzionale con gli immigrati?*, in A. Ciancio (a cura di), *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 111 ss.

12 Sul *deficit* di tutela cui restano esposte nell'ordinamento italiano le comunità nomadi già A. GUAZZAROTTI, *op. cit.*, p. 6.

13 Cfr. A. ANZON, *La Corte apre a «nuove minoranze»?*, in *Rivista dell'AIC*, 2011, n.3, p. 2 ss.

14 Per la differente operatività dei due criteri, cfr., per tutti, E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 549.

15 Nel medesimo senso, tra gli altri, M. STIPO, *Minoranze etnico-linguistiche*, cit., p. 3.

16 Avverte sui «pericoli di una ghettizzazione in un campanilismo fuori dalla storia (il "natio borgo selvaggio")», sottesi alla regolamentazione posta con la legge n. 482/88, S. LARICCIA, *Minoranze in Europa*, cit., p. 767.

17 In particolare la «Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie», approvata dal Consiglio d'Europa nel 1992, firmata dall'Italia nel 2000, ma non ancora ratificata, sarebbe orientata ad offrire tutela, oltre alle lingue di gruppi localizzati in un determinato territorio (art.1, lett. a), anche alle c.d. lingue «non territoriali», ossia quelle minoritarie ma non identificabili con riferimento ad una particolare area del territorio di uno Stato (art.1, lett. c), allorché impone (art. 7, §5) alle parti contraenti di «applicare, *mutatis mutandis*, i principi» in essa enunciati anche ad esse, aggiungendo che nei confronti delle lingue non territoriali «la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione». Cfr. A.M. DEL VECCHIO, *La tutela delle minoranze nei sistemi di cooperazione internazionale*, in *Riv. intern. Dir. dell'uomo*, 1994, p. 573 ss. Per una differente lettura della garanzia apprestata alle lingue "non territoriali" dal richiamato documento internazionale, cfr. V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 14 ss. Per la rassegna dei principali documenti europei ed internazionali di protezione dei gruppi alloglotti e delle lingue minoritarie cfr. S. LARICCIA, *Minoranze in Europa*, cit., p. 762 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., p. 165 ss.;

generale, in considerazione dell'orientamento ormai consolidato, inteso a sganciare la tutela della dignità umana, con tutti i fattori che la connotano - tra cui, certamente, il personale senso di identificazione linguistico-culturale - da un riferimento strettamente localistico-territoriale, superato nell'ottica della c.d. "internazionalizzazione" dei diritti fondamentali¹⁸.

3. La considerazione pare acquistare maggior peso nell'attuale contesto di evoluzione tecnica dei mezzi di comunicazione, pervasivamente segnato oggi da Internet, che - com'è noto - offre amplissimi orizzonti in relazione non solo alle possibilità di esercizio della libertà dell'informazione¹⁹, ma anche con riferimento ad altri diritti e libertà fondamentali, che come quella ricevono nuovo slancio dalle infinite occasioni di collegamento e interconnessione fra milioni di utenti consentite dalla c.d. "Rete". Invero, la realizzazione di quella sorta di "città globale"²⁰, priva, per le ragioni tecniche connesse alle varie forme di comunicazione in Internet²¹, di barriere spazio-temporali e come tale retta sulla possibilità che i "cybernavigatori" si confrontino e si tengano in contatto istantaneamente anche a distanza di migliaia di chilometri senza particolari oneri tecnici ed economici (e talvolta senza nemmeno conoscersi fra di loro), spinge ad interrogarsi sulla possibilità di estendere le garanzie costituzionali delle libertà fondamentali oltre le dimensioni fisiche dello spazio "reale", nel momento in cui si realizzano forme di esercizio di esse anche (o, talora, soltanto) virtuale²². In tal modo, ad esempio, si ritiene di poter

e V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p. 166 ss.

18 Nell'impossibilità di dar conto in questa sede della vastissima letteratura pubblicistica sul tema, cfr., nella dottrina italiana, almeno, M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1992, p. 215 ss.; G. D'ORAZIO, *Lo straniero nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1992, p. 126 ss.; ID., *Condizione dello straniero e "società democratica" (Sulle "ragioni" dello Stato)*, Cedam, Padova, 1994, *passim*; L. MELICA, *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 17 ss.; e, se si vuole, A. CIANCIO, *Lavoratori senza frontiere: la condizione giuridica dello straniero residente e la tutela dei diritti costituzionali*, in *Scritti giuridici in onore di S. Cassarino*, vol. I, Cedam, Padova, 2001, p. 436 ss. Con più specifico riferimento al tema odierno, sull'importanza della tutela delle minoranze linguistiche nel più ampio programma mondiale di garanzia dei diritti umani, S. LARICCIA, *Minoranze in Europa*, cit., p. 763 ss.

19 Secondo la definizione di A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Cedam, Padova, 1992, II ed., p. 427 ss.; e, più di recente, ID., in A. PACE-M. MANETTI, *Art. 21*, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Soc. ed. del Foro ital., Bologna-Roma, 2006, p. 351 ss.

20 S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 125 ss.

21 Sulle differenze tra le comunicazioni c.d. *one-to-one* e quelle definite *one-to-many* cfr., A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 217 ss. Per una diversa classificazione, basata sulla distinzione tra art. 15 e art. 21 Cost. e relativo riconoscimento di ambiti di libertà differenti, v. P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Trattato di Diritto Amministrativo (diretto da G. Santaniello), Informazione e telecomunicazioni*, a cura di R. Zaccaria, vol. XXVIII, Cedam, Padova, 1999, p. 349 ss.; e, in posizione adesiva, più recentemente, A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70 ss.

22 Sulle nuove dimensioni che acquistano i diritti di libertà nell'«era Internet», tra gli altri, anche T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. Pietrangelo (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Atti della Tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010, ESI, Napoli, 2011, pp. 24 ss., sulla scorta di precedenti riflessioni volte ad enucleare un nuovo diritto di "libertà informatica" (...) "ricavabile dai tradizionali diritti e principi costituzionali, che vanno letti ed interpretati nel contesto della

coprire con l'«ombrello» offerto dalla Costituzione tutte le varie forme di aggregazione sociale che si realizzano in Internet riconducendole alla libertà di associazione, che, al pari della libertà di iniziativa economica privata, non soffrirebbe diminuzioni di tutela per la circostanza di svolgersi attraverso attività soltanto cibernetiche in luogo di quelle materiali²³; ci si sforza di ricondurre alternativamente alle garanzie della corrispondenza riservata o a quelle della manifestazione del pensiero le molteplici forme di espressione che è possibile manifestare in Rete²⁴, in luogo della necessità di ricostruire una differente libertà della comunicazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 15 e 21 della Carta fondamentale, che tutte le riassorbirebbe²⁵; più in generale, si ritiene di dover estendere alle modalità di erogazione multimediale tutti i diritti alle prestazioni sociali, che la Repubblica è impegnata ad offrire in condizioni di eguaglianza²⁶.

Si è manifestata in tal modo l'esigenza di ipotizzare un nuovo ordine mondiale, aperto dalla c.d. «autostrade elettroniche», attraverso le quali «si “naviga” su Internet» e che segnerebbero il tramonto del «territorio giacobino», come luogo di imputazione delle attività che costituiscono estrinsecazione della sovranità statale, notoriamente elemento fondante della costruzione dello Stato nazionale e delle conseguenti teorizzazioni²⁷.

In un quadro segnato, pertanto, da un lato, dallo sviluppo, diffusione e pervasività della rete mondiale delle comunicazioni via Internet e dall'altro, e, almeno in parte, in connessione, dal tramonto della nozione tradizionale della sovranità statale con gli attributi accessori del territorio e, per altri versi, della cittadinanza (sempre più sostituita, nell'evoluzione ordinamentale interna e internazionale, dal riferimento al criterio della residenza²⁸), si segnala la necessità di ripensare anche ai diritti delle persona e alla prova cui essi vengono sottoposti, nell'attuale contesto tecnologico, non soltanto nella forma dell'esercizio individuale, ma anche con riferimento alle formazioni sociali in cui si estrinseca e si sviluppa la personalità del singolo²⁹.

società tecnologica”, cfr. ID., *Tecnologie e libertà costituzionali*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, n. 3, pp. 487 ss. Sul tema, se si vuole, anche A. CIANCIO, *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, in *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, cit., pp. 33 ss.

23 In tal senso P. COSTANZO, *Profili costituzionali di Internet*, in E. Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'E-commerce all'E-business*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003, p. 80 ss.; e M. CUNIBERTI, *Le libertà della comunicazione nello scenario della convergenza*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 8, il quale, però, a differenza del primo, non ritiene estensibili alle varie forme di aggregazione “virtuali” le garanzie previste dall'art. 17 Cost. alla libertà di riunione.

24 Così, per tutti, A. PACE, in A. PACE-M. MANETTI, *Art. 21*, cit., p. 18 ss.

25 A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione*, cit., *passim*.

26 Per maggiori approfondimenti in argomento sia consentito rinviare a A. CIANCIO, *Il pluralismo alla prova*, cit., p. 28 ss. ed ivi gli opportuni richiami bibliografici.

27 Le citazioni contenute nel testo sono tratte ancora da S. RODOTÀ, *Tecnopolica*, cit., p. 121 ss., al quale si rinvia per ulteriori riflessioni sull'argomento.

28 Sul tema, che non è consentito approfondire in questa sede, è possibile leggere anche A. CIANCIO, *I diritti politici tra cittadinanza e residenza*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 51 ss.

29 In argomento cfr., almeno, E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1989.

Le molteplici forme di comunicazione in Rete e la possibilità continua ed incessante di creare e rinnovare (nel numero, nei componenti, nelle modalità di interconnessione) comunità virtuali all'interno delle quali i legami sociali possono essere anche intensi e non meno sentiti di quelli che si creano nel mondo reale sollecitano infatti a ragionare di (talune di) queste realtà nei termini di vere e proprie formazioni sociali, cui debbono essere estese le relative garanzie costituzionali, riconoscendo la legittimità delle pretese dei singoli che privilegiano tali momenti di aggregazione telematica, traendone elemento non secondario di definizione della propria identità³⁰, tanto più se si aderisce all'idea della formulazione «aperta» della norma di garanzia espressa nell'art. 2 della Costituzione³¹, non soltanto in relazione ai diritti individuali, ma anche con riferimento ai gruppi sociali, tra i quali certamente si collocano le minoranze linguistiche destinatarie delle particolari forme di protezione sollecitate dall'art. 6 Cost.

Invero, la già richiamata circostanza che Internet rende possibile la creazione di un nuovo "habitat civico", che supera ogni confine territoriale, consentendo la comunicazione istantanea tra individui distantissimi fra di loro non solo dal punto di vista geografico, ma anche linguistico e razziale, solleva nuove problematiche anche in termini di rispetto del patrimonio culturale di ognuno, nonché dei gruppi di cui ciascuno fa parte.

Più concretamente, è possibile pensare, ad esempio, alla gran quantità di servizi oggi usufruibili dal cittadino in via multimediale³² e rispetto ai quali può determinarsi l'esigenza di una speciale ed adeguata protezione per gruppi alloglotti non necessariamente coincidenti con quelli di tradizionale presenza sul territorio e nemmeno forniti di allocazione determinata o facilmente determinabile, per la già rilevata rapidità e facilità di interconnessione fra soggetti anche fisicamente lontani, i quali pure possono immedesimarsi in una specifica realtà linguistico-culturale, che per ragioni molteplici solleciti un collegamento con il nostro ordinamento, nell'ambito del quale risulti minoritaria. Così, la serie oggi vastissima dei servizi resi in via telematica dalla Pubblica amministrazione impone di attenzionare la caratterizzazione dell'utenza, non solo per eliminare le disparità di ordine più squisitamente economico-sociale, che interferiscono con la piena realizzazione dell'uguaglianza sostanziale come risulta minacciata nell'odierna «società dell'informazione», ma anche nei casi in cui essa dev'essere resa destinataria di speciale protezione a causa delle differenze linguistiche di cui è portatrice rispetto alla generalità dei consociati³³.

L'interpretazione dell'art. 6 Cost., che appare preferibile, infatti, milita non nel senso della soppressione delle diversità, quanto piuttosto nella direzione di una loro valorizzazione, in quanto sintomo di una ricchezza del patrimonio culturale di cui abbonda la Repubblica, che, allora, in tutte le sue articolazioni, deve rendersene garante³⁴.

30 Nei medesimi termini già S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., p. 140.

31 Cfr. A. BARBERA, *I principi fondamentali. Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 80 ss.

32 Sul tema si è già formata, nella dottrina pubblicistica, una vastissima letteratura che non è possibile richiamare esaurientemente in questa sede sicché, per ulteriori spunti in argomento, sia consentito rinviare, per tutti, a P. COSTANZO, *Profili costituzionali*, cit., p. 94 ss.; e, se si vuole, a A. CIANCIO, *Il pluralismo alla prova*, cit., p. 21 ss.

33 Sul problema cfr. anche F. LEOTTA, *Pluralismo linguistico e reti telematiche della P.A.*, cit., p. 111 ss.

34 In tal senso già E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 548, che sotto tale profilo individua la distinzione dell'art.6 rispetto alla previsione di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, II comma Cost.

Sovvengono al riguardo le stesse misure di tutela pensate dalla legge n.482, tra cui, ad esempio, l'apprestamento dei servizi scolastici e più in generale culturali, se soltanto si riflette su tutte le modalità di erogazione dei servizi di istruzione, che oggi è possibile fornire *on line* (lezioni in videoconferenza; test ed esami in forma telematica con conseguente pubblicazione dei risultati in tempo reale; lo stesso studio delle lingue in modalità multimediale, ecc.); e, più in generale, a tutte le occasioni di rapporto con gli uffici e le amministrazioni pubbliche che si realizzano in forma telematica.

Del resto, la preoccupazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale anche nell'uso dei *media* è stata in qualche modo presente anche ai redattori della legge, che ne hanno fatto oggetto di puntuale considerazione nell'art. 12. Il richiamo al solo servizio pubblico come destinatario degli obblighi di trasmissione e informazione previsti dalla legge a garanzia delle (sole) minoranze considerate dalla medesima, così come l'esclusivo riferimento alla radiotelevisione (evidentemente considerata ancora il fulcro dei sistemi di comunicazione di massa) non smorzano la convinzione, per altri versi già raggiunta, che il problema della tutela adeguata delle minoranze linguistiche oggi, nella moderna società della comunicazione, investe anche l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e tra esse, per quanto qui rileva, la rete Internet in modo particolare. Ne è sintomo rivelatore la circostanza che l'ultimo comma del citato art. 12, l. n. 482 rimette all'(unica) Autorità garante nelle comunicazioni la competenza e, si ritiene, la responsabilità della tutela delle minoranze linguistiche «nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa».

Il tema è certamente complesso, soprattutto volendo pensare a possibili soluzioni di regolamentazione alternativa, che tengano conto delle particolarissime modalità di comunicazione e, più in generale, di relazione e confronto tra i soggetti consentita dalla "Rete", che, come è noto e per quanto finora si è venuto argomentando, supera in pochi istanti ogni confine, che diviene nei fatti irrilevante, così da rendere, rispetto allo specifico *modus operandi* di Internet, inadeguato l'esclusivo ricorso al modello territoriale per soddisfare istanze di tutela che, per definizione, sfuggono a qualsiasi tentativo di localizzazione. Invero, per un verso, la comunicazione in Internet permette l'aggregazione ed il mantenimento di contatti più o meno stabili tra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo linguistico-culturale che possono identificarsi come tali pur risiedendo in zone del pianeta anche lontane tra loro³⁵, considerando che «le esigenze che si manifestano in questi gruppi minoritari non sono solo quella di "rinchiudersi" nel proprio ambito, ma talvolta anche quella di creare nuove strutture, più flessibili, attraverso le quali sia possibile rivalutare le proprie specificità e al tempo stesso aprirsi verso l'esterno, anche "oltre lo Stato"»³⁶; e, per altri versi, la "Rete" consente, come già detto, senza nessun vincolo territoriale l'erogazione di servizi oggi utilissimi, pure solo sotto il profilo della ricerca di informazioni e del conseguente arricchimento culturale, verso cui tipicamente sono destinati i principali istituti di protezione delle minoranze alloglotte previsti nelle normative interne ed internazionali³⁷.

35 Spunti nel medesimo senso anche in V. PIERGIGLI, *Minoranze linguistiche (diritto costituzionale comparato)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXII, Treccani, Roma, 2004, p. 10, la quale, dopo aver fornito un'interessante rassegna esemplificativa delle diverse modalità di sostegno e promozione delle lingue minoritarie realizzabili attraverso i moderni mezzi di comunicazione, rileva che «specialmente ove si abbia riguardo (...) agli impianti telematici, la diffusione dei segnali e dei dati informatici anche oltre l'area di insediamento minoritario permette di far conoscere e di valorizzare la lingua e la cultura delle rispettive comunità, prescindendo dall'elemento territoriale ed eventualmente di stabilire o rinsaldare le relazioni con omologhi gruppi minoritari o con la patria di origine».

36 E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, cit., p. 559.

Pare allora che vi sia un ulteriore motivo per ribadire il convincimento, già espresso, circa la necessità di affiancare un criterio personale a quello, tradizionalmente utilizzato, di tipo territoriale per definire le modalità di erogazione della tutela che l'ordinamento deve approntare per porsi in linea con le esigenze effettive, che suscita l'odierna rete delle comunicazioni in Internet, in armonica attuazione dell'art. 6 e, più in generale, dell'intero disegno costituzionale di democrazia pluralista nel cui contesto si colloca la richiamata disposizione fondamentale³⁸.

* Associato di Diritto costituzionale, Università di Catania

37 Per uno sguardo al diritto comparato e al diritto internazionale, cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., p. 111 ss.; e V. PIERGIGLI, *Minoranze linguistiche*, cit., p. 1 ss. Più specificamente sulla tutela internazionale delle minoranze linguistiche, C. ZANGHI, *Minoranze etnico-linguistiche (diritto internazionale)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXII, Treccani, Roma, 1990, p. 1 ss.

38 Così, tra gli altri, A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pacini, Pisa, 1975, p. 34 ss.; Id, *Minoranze etnico-linguistiche*, cit., p. 531; e M. STIPO, *Minoranze etnico-linguistiche*, cit., p. 1 ss.